Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 18 dicembre 2006, n. 27076

Svolgimento del processo

Con avviso relativo all'anno d'imposta 1981 l'ufficio delle imposte dirette di Rho, previo accertamento sintetico del reddito dichiarato dal signor C.T.E., richiese il pagamento della somma di L. 37.121.000 per IRPEF e di L. 12.934.000 per ILOR, oltre sanzione pecuniaria per L. 50.065.000, avendo rilevato una capacità di spesa del contribuente superiore a quella consentita dal reddito dichiarato.

Il ricorso proposto dal C. contro tale accertamento, per difetto di motivazione dell'avviso, fu rigettato dalla commissione tributaria di primo grado di Milano con decisione n. 279 del 1992 che, impugnata dal contribuente, fu poi confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata in contraddittorio delle parti, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia la quale osservò che gli indizi posti a base dell'accertamento contestato erano ampiamente sufficienti a giustificarlo e che gli elementi di prova contraria offerti dall'appellante non erano idonei a confutarli.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.T.E., con tre motivi, cui resiste l'amministrazione delle finanze (e, "per quanto possa occorrere", l'agenzia delle entrate) mediante controricorso.

Motivi della decisione

Con tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro interconnessione, il contribuente censura la sentenza impugnata per pretesi vizi di motivazione, sotto distinti profili, sostenendo che la commissione regionale avrebbe omesso di considerare adeguatamente gli elementi di prova da lui forniti, al fine di dimostrare:

- che agiva da semplice prestanome per conto di persona deceduta il 21/05/1982 (non nel 1981, come affermato erroneamente dal Giudice a quo), e che quindi le operazioni finanziarie poste in essere in tale veste non erano indice di reddito ulteriore rispetto al dichiarato (primo motivo);
- come pure sarebbe confermato dal fatto che due specifiche operazioni finanziarie (un acquisto di azioni sociali per L. 200.000.000 ed un aumento di capitale sociale da L. 90.000.000 a L. 400.000.000, in altra società, partecipata da esso ricorrente al 50%), non erano interpretabili univocamente come indici di ricchezza;

dovendosi anzi escludere tale valenza, in virtù delle prove documentali esibite (cambiali non onorate alla scadenza e copertura finanziaria ottenuta da un precedente disinvestimento); sicchè la presunzione di maggior reddito, su di esse fondata, risulterebbe inammissibilmente di doppio grado, quale praesumptio de praesumpto (secondo e terzo motivo).

Le censure sopra sintetizzate sono inammissibili.

Infatti, non può ritenersi idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mera confutazione del risultato interpretativo delle prove raggiunto dal Giudice di merito, compresa l'utilizzazione di presunzioni, che non assurga a critica del ragionamento posto a base della decisione sul piano logico e giuridico, risolvendosi unicamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione dei fatti e delle circostanze, ritenuta dal ricorrente più corretta o più conforme al proprio punto di vista; stante che, in sede di legittimità, non è ammesso il riesame del materiale probatorio acquisito nei gradi di merito del giudizio, discrezionalmente valutato dal Giudice a quo, le cui conclusioni sono quindi insindacabili, salvo che per inconsistenza o incoerenza dell'argomentazione logica (S.U., n. 5802/1998 e, fra le molte, Cass. nn. 9368/ 2006, 9233/2006, 1014/2006, 2399/2004) o per violazione di legge, qui non denunziata.

Si osserva, più in particolare, che il denunziato errore del Giudice, di carattere revocatorio, sull'epoca della morte del presunto autore effettivo delle suddette operazioni finanziarie, manca di "decisività", avendo la commissione regionale fondato il proprio convincimento non solo sul fatto che "molte delle operazioni poste a base dell'accertamento sono state effettuate dopo la morte del P.", ma egualmente sulla riscontrata esistenza di "rilevanti assunzioni di responsabilità in prima persona" del contribuente, tali da non lasciare adito a "ragionevoli dubbi sul suo personale ed effettivo apporto economico".

Il rilevato errore, circa la data di morte della persona indicata, non è dunque tale da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass. nn. 10156/2004, 287/1999).

Queste ulteriori circostanze - fra cui l'acquisto di azioni per L. 200.000.000 ed un aumento di capitale da L. 90.000.000 a L. 400.000.000 (secondo e terzo motivo) - sono rappresentate, secondo il giudicante a quo, da "una serie innumerevole di operazioni poste in essere dal contribuente", aventi un tale rilievo economico da giustificare una capacità di reddito di gran lunga superiore a quella risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1981.

Anche i rilievi contenuti nel secondo e nel terzo mezzo (acquisto di azioni effettuato con cambiali non onorate alla scadenza ed aumento di capitale realizzato mediante reinvestimento di capitali sottratti ad altro impiego) mancano quindi di decisività nell'economia della sentenza impugnata.

Infine, la presunzione di maggior reddito - ricavata da una "serie innumerevole" di operazioni finanziarie o commerciali, non solo da quelle relative all'acquisto di azioni ed all'aumento di capitale - non può essere validamente tacciata d'illogicità nè costituisce una praesumptio de praesumpto, giacchè simili manifestazioni di ricchezza, non essendo compatibili col reddito dichiarato, ne fanno presumere direttamente una consistenza maggiore.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (milleseicento), di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.